

- Al **A.G.R.E.A**
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it
- All' **APPAG Trento**
appag@pec.provincia.tn.it
- All' **ARCEA**
protocollo@pec.arcea.it
- All' **ARPEA**
protocollo@cert.arpea.piemonte.it
- All' **A.R.T.E.A**
artea@cert.legalmail.it
- All' **A.V.E.P.A**
protocollo@cert.avepa.it
- All' Organismo Pagatore
AGEA
protocollo@pec.agea.gov.it
- All' **Organismo pagatore
della Regione
Lombardia**
opr@pec.regione.lombardia.it
- All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it
- All' Organismo Pagatore
ARGEA Sardegna
argea@pec.agenziaargea.it
- All' Organismo Pagatore **della
Regione Friuli Venezia Giulia**
opr@certregione.fvg.it
- Alle **Regioni e Province autonome**
Loro sedi

e, p.c.

- Al **Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**
Dir. Gen. delle politiche
Internazionali e dell'Unione europea
pocoi.direzione@pec.politicheagricole.gov.it
- Alla **Regione Veneto**
Area Marketing territoriale,
Cultura, Turismo, Agricoltura e
Sport Coordinamento Commissione
Politiche agricole
area.marketingterritoriale@regione.veneto.it
- All' **AGEA - Direzione per la gestione, lo
sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi**
Digitaltrasformation@agea.gov.it
- All' **RTI Lotto 3 - Leonardo S.p.A**
cybersecurity@pec.leonardo.com
- Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
segreteria.caa@pec.confagricoltura.it
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
amministrazionecaa-cia@legalmail.it
- Al **CAA Caf Agri**
caacafagri@pec.caacafagri.cm
- Al **CAA UNICAA**
caa@pec.unicaa.it

OGGETTO: *Disciplina del regime di condizionalità sociale - riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti o determinati pagamenti dello sviluppo rurale. Interscambio delle informazioni necessarie ad alimentare il fascicolo aziendale dell'agricoltore ai fini di assolvere le verifiche inerenti della condizionalità sociale.*

1. Premessa e disciplina normativa.

Come noto, la regolamentazione dell'Unione europea sulla PAC 2023 – 2027 ha introdotto un sistema volto ad integrare il sostegno dei beneficiari col rispetto di norme sociali disciplinanti il rapporto di lavoro.

Tale meccanismo stabilisce di collegare la piena percezione dei pagamenti diretti nell'ambito del

Fondo FEAGA, nonché dei pagamenti ambientali, pagamenti per aree con vincoli naturali o altri vincoli specifici, nell'ambito del Fondo FEASR - sviluppo rurale, al rispetto, da parte dei beneficiari, di talune norme relative alle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori agricoli e alla sicurezza e salute sul lavoro.

In considerazione di quanto precede, nell'ambito del Piano Strategico nazionale della PAC (PSP), è previsto che i beneficiari rispettino le condizioni di lavoro disciplinate in alcuni articoli delle seguenti direttive:

- direttiva 2019/1152/UE relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili;
- direttiva 89/391/CEE sulle misure volte a incoraggiare il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- direttiva 2009/104/CE sui requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.

Le direttive in questione sono state recepite in Italia mediante i decreti legislativi 9 aprile 2008, n. 81, recante il "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e 27 giugno 2022, n. 104, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili dell'Unione europea".

La disciplina regolamentare relativa alla programmazione 2023 – 2027 è stata dettata dalle seguenti disposizioni contenute nel regolamento UE n. 2116/2021 (c.d. regolamento orizzontale PAC).

In particolare, **al CAPO V (Sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità)** le disposizioni rilevanti per la condizionalità sociale sono le seguenti.

Articolo 87

Sistema di controllo della condizionalità sociale

1. *Gli Stati membri istituiscono un sistema che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative ai beneficiari di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2115 che non abbiano rispettato le norme relative alla condizionalità sociale elencate all'allegato IV di tale regolamento. A tal fine gli Stati membri sfruttano i rispettivi sistemi vigenti di controllo e attuazione nell'ambito della legislazione sociale e in materia di occupazione e delle norme applicabili in materia di lavoro per assicurare che i beneficiari dell'aiuto di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2115, al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 o al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013, osservino gli obblighi di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115.*
2. *Gli Stati membri assicurano una chiara separazione delle responsabilità tra le autorità o gli organismi responsabili dell'applicazione della legislazione sociale e in materia di occupazione e delle norme applicabili in materia di lavoro, da un lato, e gli organismi pagatori, dall'altro, il cui ruolo consiste nell'eseguire i pagamenti e nell'applicare le sanzioni a titolo del meccanismo di condizionalità sociale.*

Articolo 88

Sistema di sanzioni amministrative per la condizionalità sociale

1. *In virtù del sistema di cui all'articolo 87, paragrafo 1, primo comma, i casi di inosservanza in merito ai quali le autorità o gli organismi di cui all'articolo 87, paragrafo 2, hanno preso*

decisioni esecutive sono notificati all'organismo pagatore almeno una volta all'anno. Tale notifica include una valutazione e una classificazione della gravità, della portata, della durata o della ripetizione e dell'intenzionalità dell'inosservanza in questione. Onde realizzare tale valutazione, gli Stati membri possono avvalersi di qualsiasi sistema nazionale vigente di classificazione delle sanzioni in materia di lavoro. La notifica all'organismo pagatore rispetta l'organizzazione interna, i compiti e le procedure delle autorità o degli organismi di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

La notifica all'organismo pagatore è trasmessa esclusivamente qualora l'inosservanza sia imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario, e qualora una o entrambe le condizioni seguenti siano soddisfatte:

- a) l'inosservanza è connessa all'attività agricola del beneficiario;*
- b) l'inosservanza riguarda l'azienda quale definita all'articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) 2021/2115 o altre superfici gestite dal beneficiario e situate nel territorio del medesimo Stato membro.*

Articolo 89

Applicazione e calcolo della sanzione amministrativa

- 1. Le sanzioni amministrative si applicano mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati all'articolo 83, paragrafo 1, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che lo stesso ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza.*

L'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui tale inosservanza si è verificata. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza.

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, portata, durata o ripetizione nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata, in linea con la valutazione fornita dalle autorità o dagli organismi di cui all'articolo 87, paragrafo 2. Le sanzioni amministrative comminate sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Le pertinenti disposizioni dell'articolo 85, paragrafi 2, 5 e 6 si applicano mutatis mutandis all'applicazione e al calcolo delle sanzioni amministrative.

Tenuto conto di quanto sopra, e del fatto che la regolamentazione UE ha disposto che resta fermo il quadro nazionale vigente per quanto riguarda l'attuazione ed i controlli della normativa sul lavoro, nella interlocuzione degli Organismi pagatori con i beneficiari degli aiuti PAC cui dovranno essere applicate le riduzioni in questione, sarà evidenziato che tali riduzioni sono correlate ad attività di controllo estranee al comparto agricolo.

Inoltre, nel corso delle attività rivolte alla stipula degli accordi convenzionali con le Autorità competenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, è emersa la necessità di evitare l'acquisizione di verbali e altri atti relativi ai controlli effettuati, che potrebbero oltretutto contenere dati sensibili, nel rispetto della normativa in materia di privacy. Come anzidetto, ciò è consentito dalla regolamentazione UE che stabilisce una chiara separazione dei ruoli al riguardo.

In stretta correlazione con quanto sopra esposto, si tiene conto nella elaborazione delle informazioni rivolte a stabilire la percentuale di riduzione degli aiuti PAC, ivi compreso ogni incremento della stessa relativo all'intenzionalità, esclusivamente di quanto pervenuto dalle Autorità competenti, responsabili dei controlli. Si precisa, infine, che alla stregua della puntuale identificazione, nell'art. 87, par. 1, del regolamento UE n. 2116/2021, dei regimi di aiuto soggetti alle riduzioni, disciplinati nei piani strategici, soggette alle misure di controllo stabilite nei provvedimenti nazionali sottoindicati, si ritiene che le riduzioni di aiuti per violazioni negli ambiti di regolazione della condizionalità sociale siano di stretta applicazione a tali regimi.

Qualora tuttavia, nell'ambito di impegni pluriennali delle precedenti programmazioni siano previste misure in transizione tra programmazioni pagate e rendicontate in apposite linee di programmazione con fondi PAC 2023 – 2027, le riduzioni relative al rispetto della condizionalità sociale si applicano anche a tali misure.

La disciplina di dettaglio della materia è stata apportata a livello nazionale dai seguenti provvedimenti:

- **decreto interministeriale n. 664304 del 28 dicembre 2022**, emanato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro della salute, che prevede l'istituzione di un sistema di controllo che utilizza il flusso di informazioni fornite dalle Autorità competenti per l'attuazione della normativa sul lavoro e la sicurezza e salute dei lavoratori, riguardanti le violazioni rilevate nel corso degli accertamenti svolti da tali Autorità sulle imprese agricole, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali. In particolare, l'art. 4 (*Convenzioni per il flusso dati relativi al sistema della condizionalità sociale*) prevede che le Autorità competenti forniscano ad AGEA coordinamento, titolare delle convenzioni con le Autorità medesime, ai fini della messa a disposizione agli Organismi pagatori riconosciuti nel territorio nazionale, le informazioni in loro possesso utili all'attuazione della condizionalità sociale. A tal fine si prevede che AGEA coordinamento stipuli con le Autorità competenti apposite convenzioni a livello nazionale, per consentire ai medesimi Organismi pagatori di attuare il meccanismo sanzionatorio di riduzione degli aiuti PAC nei riguardi dei beneficiari, nei confronti dei quali sono state accertate in via definitiva violazioni delle disposizioni previste e che tali convenzioni stabiliscano le modalità operative dei flussi informativi fra le Autorità competenti ed AGEA coordinamento;
- **decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42**, in attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, che introduce un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune (artt. 2, 3 e 25);
- **decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 337220 del 28 giugno 2023**, che in attuazione dell'art. 25 del sopra menzionato decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, stabilisce le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili previste dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo medesimo;
- **decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188**, recante Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42.

2. Stato delle attività convenzionali con le Autorità competenti.

Tenuto conto delle predette disposizioni, allo scopo di dare seguito operativo alle intese intercorse negli incontri promossi dal MASAF e dall'AGEA con tutte le Autorità nazionali competenti in materia di legislazione sociale e in materia di lavoro, a partire dall'anno 2023, in parallelo con l'approvazione della regolamentazione dell'Unione europea e con la predisposizione delle regole di diritto interno per la disciplina della condizionalità sociale, con nota AGEA n. 93045 del 12 dicembre 2023 è stata disposta la trasmissione alle medesime Autorità di un tracciato record.

Tale tracciato era finalizzato all'interscambio delle informazioni necessarie all'applicazione delle riduzioni di aiuto a seguito di violazioni rilevanti per la condizionalità sociale, con decorrenza 1° gennaio 2023, nel corso degli accertamenti svolti dalle Autorità nazionali sulle imprese agricole beneficiarie delle provvidenze PAC interessate.

Nel corso dell'anno 2024 sono stati effettuati numerosi incontri verbalizzati con le Autorità nazionali e con rappresentanti delle Regioni, nonché, allo scopo di accelerare la definizione degli aspetti tecnici e convenzionali, incontri verbalizzati di due specifici Gruppi di lavoro.

In tali ambiti, si è proceduto alla stesura ed alla condivisione sia di uno schema generale di convenzione sia di un allegato tecnico a corredo della stessa, nel quale sono descritte le informazioni oggetto di interscambio e le modalità di realizzazione dell'interoperabilità.

Inoltre, in cooperazione con la Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi - AGEA, è stata realizzata una funzionalità nell'ambito del SIAN per l'acquisizione dei dati inviati dalle Autorità competenti e il successivo calcolo delle riduzioni, garantendo il corretto trattamento dei dati sensibili e la tutela della privacy per l'interscambio dati, gestito facendo ricorso a informazioni codificate.

In data 24 marzo 2025, si è proceduto alla sottoscrizione dell'atto convenzionale con l'Ispettorato nazionale del lavoro - INL. Tuttavia, lo stesso INL, durante i successivi incontri tecnici organizzati per attuare con immediatezza lo scambio dei dati, ha chiarito che non ha la disponibilità dei dati in materia di contenzioso e che, pertanto, tali dati e informazioni dovranno essere diversamente acquisiti. Inoltre, il sistema informativo dell'INL è in grado di fornire solo gli esiti definitivi legati al momento del pagamento del provvedimento sanzionatorio (art. 15 d.lgs. n. 758/1994). Ne consegue l'indisponibilità dei suddetti dati, rilevanti ai fini dell'applicazione della condizionalità sociale, con riferimento all'arco temporale che va dal 1° gennaio 2023 al primo semestre 2024. Anche l'acquisizione delle informazioni relative alle sanzioni comminate, pur se a carattere non definitivo, è preclusa, secondo l'INL, in quanto il citato decreto interministeriale n. 6634304 del 28 dicembre 2022 limiterebbe l'interscambio dati alle sole violazioni accertate in via definitiva.

Inoltre, è in fase di sottoscrizione una convenzione con l'Arma dei Carabinieri, pure titolari sia di autonome attività di controllo e sanzionatorie sia, per effetto di accordi con l'INL, di controlli delegati da questo nelle Regioni Trentino-Alto-Adige e Sicilia.

Con riferimento al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, a seguito di recenti contatti, è in fase di avanzata finalizzazione uno specifico atto convenzionale, corredato di relativo allegato tecnico. L'interscambio delle informazioni è strutturato attraverso una modalità immediatamente utilizzabile, consistente nell'attivazione delle singole strutture territoriali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per la messa a disposizione dei procedimenti sanzionatori in essere. La stessa convenzione prevede inoltre la successiva realizzazione di modalità di interscambio delle informazioni attraverso sistemi di interoperabilità.

Si ritiene che la convenzione possa essere formalizzata in tempi brevissimi, accettando anche in questo caso le esigenze proprie di questa Autorità.

Occorre aggiungere che, a seguito delle interlocuzioni intercorse tra AGEA ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, relativamente alle proprie competenze in materia di controlli rilevanti ai fini della condizionalità sociale, sono state segnalate attività di controllo non specificamente indicate e codificate

nel DM 28 giugno 2023, che andrebbe pertanto integrato. Tali informazioni saranno frattanto acquisite nell'applicativo SIAN per i successivi adempimenti.

Infine, per quanto attiene al Protocollo d'Intesa predisposto dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di concerto con il Ministero della salute, per impegnare le Regioni/ASL all'interscambio delle informazioni con AGEA, a seguito di ben quattro incontri tecnici promossi dalla Conferenza permanente Stato-Regioni, finalizzati alla condivisione del testo per la successiva sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, e pur avendo questo Organismo di coordinamento accolto tutte le modifiche proposte dalle Regioni, queste hanno ritenuto necessario sottoporre il documento al parere dell'Autorità Garante della Privacy, che non si è ancora pronunciata formalmente.

Parallelamente, questa Agenzia ha sottoposto lo stesso protocollo alla valutazione del *DPO (Data Protection Officer)* AGEA che ha avviato una *DPIA (Data Protection Impact Assessment)* positivamente conclusa e in fase di formalizzazione.

3. Descrizione della funzionalità in ambito SIAN per l'interscambio delle informazioni.

Al fine di consentire agli Organismi Pagatori, che per espressa previsione della regolamentazione UE e della normativa nazionale, sono chiamati ad applicare le riduzioni previste in materia di condizionalità sociale, questo Organismo di coordinamento mette a disposizione le informazioni interscambiate con le Autorità competenti attraverso l'apposita funzionalità SIAN.

Le attività che comportano l'interscambio di informazioni e le elaborazioni delle stesse sono sintetizzate di seguito.

AGEA Coordinamento invia alle Autorità competenti che hanno sottoscritto le convenzioni l'elenco di CUAA relativi ad aziende che hanno fatto domanda di aiuto PAC (FEAGA – aiuti diretti e FEASR interventi a superficie) nell'anno oggetto di valutazione.

Le Autorità competenti inviano ad AGEA l'elenco di Aziende che sono state sanzionate con il dettaglio della norma sanzionata, dell'eventuale adempimento e di tutto quello che è previsto nel tracciato record concordato nell'allegato tecnico a corredo degli atti convenzionali.

I dati inviati dalle Autorità competenti, e sopra descritti, vengono acquisiti in un'apposita banca dati implementata sul sistema SIAN ed elaborati attraverso un algoritmo di calcolo in grado di restituire la percentuale di riduzione sugli aiuti che deve essere applicata.

L'interscambio delle informazioni con le Autorità competenti è stato previsto con cadenza bi-annuale, in relazione con le tempistiche dei pagamenti PAC interessati dalle riduzioni ed esclusioni nell'ambito della condizionalità sociale, e cioè nel mese di settembre di ciascun anno (prima del pagamento degli anticipi nel periodo 16 ottobre – 30 novembre) e nel mese di maggio, per i casi sino all'anno N-1, (prima del pagamento dei saldi entro il 30 giugno).

4. Informazioni disponibili ad oggi nel sistema ed alimentazione dello stesso.

Il sistema informatico descritto nel paragrafo precedente è stato utilizzato per acquisire le informazioni relative alle sanzioni inviate da INL a seguito dell'avvenuta sottoscrizione della Convenzione.

Le risultanze delle informazioni ricevute da INL (relative al periodo giugno-dicembre 2024) sono le seguenti:

- 253 Aziende sanzionate e che hanno adempiuto;
- 326 rilievi con una prevalenza di inosservanze relative al Decreto legislativo 81/2008 Articolo 37, comma 1.

I dati ricevuti dall'INL segnalano che per la maggior parte si tratta di fattispecie rientranti nella casistica per la quale è prevista una riduzione di aiuti pari al 5%, che diventa 2,5% applicando la riduzione prevista in caso di adempimento. In 10 casi si applica una riduzione pari al 10% che diventa 7,5% di riduzione sui pagamenti di aiuti PAC.

Tutte le informazioni ricevute da INL sono state salvate in banca dati ai fini dell'applicazione di riduzioni per l'eventuale ripetitività o persistenza delle inadempienze come disposto dall'art. 3 comma 3 del d.lgs. n. 188/2023.

In aggiunta alle informazioni inviate da INL, sono stati inviati ad AGEA Coordinamento, pur nelle more della sottoscrizione della convenzione, gli esiti di controlli effettuati da parte di Nuclei territoriali del Comando Carabinieri Tutela del lavoro. Frattanto, sono state acquisite le informazioni e comunicate all'OP AGEA le riduzioni da effettuare.

Per tali fattispecie, risulta necessario che gli Organismi pagatori trasmettano al Coordinamento tutte le informazioni di cui abbiano disponibilità, in quanto pervenute da Organi di polizia, allo scopo di alimentare ed aggiornare la base dati informativa per l'applicazione delle riduzioni relative alla condizionalità sociale in agricoltura.

Nel caso in cui sussista incompletezza informativa, sia relativamente alle notifiche dirette agli OO.PP. di procedimenti sanzionatori da parte degli Organi di polizia, sia relativamente a casi acquisiti dal Coordinamento da parte delle Autorità competenti, ovvero nel caso sussistano attività di controllo presso le Regioni e PP.AA. (ad esempio, nel corso delle interlocuzioni con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è emerso che nelle province autonome di Trento e Bolzano nonché nella Regione Valle d'Aosta taluni controlli di competenza sono effettuati direttamente presso gli Enti interessati), risulta necessario acquisire tali informazioni attraverso interlocuzioni con gli stessi beneficiari PAC interessati.

In tutti i casi di cui sopra, inoltre, si ritiene indispensabile realizzare un unico canale comunicativo che consenta di alimentare il sistema di Coordinamento con tutte le notizie di reato e le altre informazioni pervenute agli Organismi pagatori rilevanti per l'applicazione del dispositivo sanzionatorio in materia di condizionalità sociale.

Pertanto, rispetto alla finalità sin qui perseguita dal Coordinamento di realizzare un sistema integralmente alimentato dalle Autorità nazionali competenti, attraverso la funzionalità in ambito SIAN da mettere a disposizione degli Organismi pagatori, si è constatato, nel corso delle interlocuzioni con le medesime Autorità, che non sempre le informazioni disponibili presso le stesse risultano complete, in particolare per quanto concerne l'aspetto cruciale della definitività, essenziale per procedere alle riduzioni degli aiuti normativamente previste.

In tali casi, ed in particolare per le casistiche precedentemente descritte nel paragrafo 2, relativamente ai dati in possesso dell'INL per l'anno 2023 e per il primo semestre 2024 per i quali essi non sono in grado di comunicarne la definitività per avvenuto pagamento della sanzione ovvero se sia stato eventualmente instaurato un contenzioso, occorre inevitabilmente, come anzidetto, acquisire le informazioni necessarie presso i produttori, anche se del caso attraverso il coinvolgimento dei CAA.

5. Modalità di messa a disposizioni delle informazioni agli OO.PP.

Per quanto riguarda la modalità di invio, si precisa che, in futuro la stessa avverrà attraverso sistemi di interoperabilità (in corso di definizione). Allo stato attuale i dati (opportunamente anonimizzati e protetti da password) vengono inviati ad AGEA Coordinamento attraverso canali sicuri in formato *excel*.

Per le finalità di prima applicazione delle riduzioni degli aiuti in questione, in considerazione delle informazioni disponibili a sistema (v. par. 4 della presente nota) e delle percentuali di riduzione

calcolate dallo stesso, occorre stabilire le modalità di messa a disposizione degli Organismi pagatori del servizio.

Tenuto conto dell'urgenza di procedere con immediatezza alle riduzioni degli aiuti e del numero al momento limitato di informazioni disponibili, i seguenti dati (opportunamente minimizzati e protetti da password) saranno resi disponibili agli Organismi pagatori attraverso canali sicuri in formato *excel* protetto da password:

- l'autorità competente (che ha effettuato la sanzione);
- l'anno a cui si riferisce il procedimento sanzionatorio;
- il codice fiscale dell'azienda sanzionata;
- regione, provincia, comune (ricavate dal fascicolo aziendale, i dati fanno riferimento al luogo di residenza dell'intestatario del fascicolo o alla sede legale dell'azienda);
- le norme violate codificate;
- la percentuale di riduzione (risultante dalla funzionalità di calcolo implementata sul SIAN);
- la data di inizio (data del primo accesso all'unità locale oggetto di ispezione) se disponibile;
- la data di fine (data di fine del controllo ovvero la data in cui la pratica/fascicolo del controllo è stato chiuso) se disponibile.

Successivamente alle verifiche di competenza ed all'applicazione delle riduzioni degli aiuti ai beneficiari interessati, ciascun Organismo pagatore restituirà gli esiti delle attività svolte.

È in fase di realizzazione un apposito servizio di interoperabilità per consentire a tutti gli Organismi pagatori di accedere al sistema realizzato nel SIAN per scaricare le informazioni e procedere alle verifiche ed alle riduzioni di competenza per tutti i regimi di aiuto interessati.

Il medesimo servizio consentirà, in una fase successiva, di aggiornare il Coordinamento sugli esiti delle attività svolte e di completare se del caso le informazioni per il corretto aggiornamento della base dati nel SIAN.

6. Contabilizzazione delle riduzioni.

Le regole di contabilizzazione delle riduzioni in questione sono puntualmente disposte nel documento di lavoro della Commissione UE n. 5576458 del 1° agosto 2024 che al punto 2.1 stabilisce quanto segue:

2.1 Contabilizzazione dei recuperi nella dichiarazione di spesa del FEAGA (T104)

Omissis

2.1.1.5 Riduzioni/recuperi in materia di condizionalità e condizionalità sociale

Le riduzioni/recuperi in materia di condizionalità e condizionalità sociale devono sempre (anche quando la riduzione è effettuata prima del pagamento) essere contabilizzate come entrata con destinazione specifica (contabilizzazione lorda).

Omissis

62 00 00 00 0009 001 Condizionalità sociale – R.2021/2116, Art.45(1)(b), Art.89

Tenuto conto che è necessario rendicontare la riduzione/recupero nei capitoli delle entrate a destinazione specifica, la modalità più chiara è quella di aprire una scheda di credito che traccia il movimento nel registro debitori e quindi la riconciliazione puntuale delle singole riduzioni/ recuperi con

le pertinenti voci di bilancio.

Diversamente l'operazione contabile, in caso di riduzione, deve garantire il dettaglio delle informazioni relative ai singoli soggetti destinatari delle riduzioni.

Inoltre, nelle attività di rendicontazione in ambito FEASR, non essendo previste le linee di entrata a destinazione specifica, ferme le regole di tracciatura contabile sopra richiamate, dovrà farsi ricorso per la rendicontazione delle riduzioni di aiuti alle sole linee di spesa.

Per quanto attiene al regime *de minimis* si deve tener conto di quanto disposto dell'art. 88 del regolamento UE n. 2116/2021, che ha rimesso agli Stati membri la facoltà di prevedere l'applicazione della soglia *de minimis*.

In applicazione di tale disposizione, con gli artt.1, comma 3, lett. b), del decreto legislativo n. 42 del 2023, e 1-bis, del medesimo decreto legislativo, inserito dal decreto legislativo integrativo e correttivo n. 188 del 2023, è stata fissata in 100 euro la soglia da applicarsi anche alle riduzioni in questione.

Ne risulta, pertanto, la possibilità di applicare la regola *de minimis* sia in sede di pagamento degli aiuti sia in sede di compensazione successiva tramite iscrizione a registro debitori e la relativa rendicontazione delle specifiche voci di bilancio ad entrata con destinazione specifica.

Con riguardo alle regole per l'effettuazione delle riduzioni rispetto alla trattenuta AgriCat occorre tener conto della circolare AGEA n. 68585 del 19/09/2023, in base alla quale ***“il prelievo è eseguito dagli Organismi pagatori in relazione a tutte le domande uniche degli aiuti diretti che presentano almeno un intervento ammissibile di cui sopra, nella misura del 3% di ciascun pagamento, sugli importi accertati al netto di riduzioni e sanzioni di ammissibilità e prima di qualsiasi recupero di somme da eseguire nei confronti del beneficiario, compresa la compensazione di eventuali debiti iscritti nel Registro nazionale debiti (RND).*”**

All'atto del pagamento ai beneficiari ai quali è approvata la trattenuta, gli Organismi Pagatori rendicontano nelle linee di bilancio pertinenti il 100% dell'importo dovuto. L'Organismo pagatore, sempre all'atto del pagamento trattiene il 3% dall'importo dell'aiuto dovuto al beneficiario. L'importo oggetto di trattenuta è versato mensilmente dall'Organismo pagatore al Fondo AgriCat sull'apposito conto corrente di tesoreria centrale.

*Come previsto dal decreto ministeriale n.667236 del 30 dicembre 2022, il prelievo suddetto costituisce versamento della quota a carico dell'agricoltore partecipante; **un eventuale successivo recupero sulla quota FEAGA dei pagamenti diretti oggetto del prelievo non determina una conseguente riduzione del prelievo stesso versato al Fondo né l'esclusione dal riconoscimento delle compensazioni, né alcun obbligo di restituzione delle compensazioni eventualmente ricevute dal Fondo.** Restano ferme, in ogni caso le procedure di recupero in caso di indebita percezione di somme assoggettate al prelievo versato ad Agri-Cat”.*

Nella successiva circolare Agea n.52656 01/07/2024, ***“premesso che l'art. 9 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che ai sensi dell'art. 19, del Reg. (UE) 2021/2115, a partire dal 2023, una percentuale pari al 3% dei pagamenti diretti, da corrispondere agli agricoltori per ciascun anno di domanda, è assegnata all'intervento “Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofali” attivato nell'ambito degli strumenti di gestione del rischio, disponibile per tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti per l'anno di domanda in questione. Tenuto conto di talune richieste pervenute dagli Organismi pagatori, al fine di uniformare la procedura di esecuzione della trattenuta, è previsto che la trattenuta del 3% da destinare al Fondo AgriCat deve essere eseguita a valle di tutte le riduzioni/sanzioni di ammissibilità, condizionalità e condizionalità sociale.*”**

Qualora la sanzione relativa alla condizionalità e condizionalità sociale sopraggiunga successivamente al pagamento, la stessa deve essere sempre applicata all'importo risultante all'esito dei controlli di ammissibilità.”

Tenuto conto della successione temporale delle due circolari e delle importanti precisazioni contenute nell'ultima adottata dal Coordinamento si ritiene che debbano essere applicate le regole da questa disposta.

IL DIRETTORE
(Salvatore Carfi)



Firmato digitalmente
da: SALVATORE CARFI
Data: 25/06/2025
18:16:26